

LOTTO E

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O)

La presente polizza è stipulata tra

**ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
VIA DEI ROCCETTINI, 9
50014 SAN DOMENICO DI FIESOLE (FI)
C.F. 800020410488**

e

Società Assicuratrice

.....
Agenzia di
.....

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del: 30/06/2026

Alle ore 24.00 del: 30/06/2031

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 31/12

Definizioni comuni

ASSICURATO	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • Il Contraente; • il personale docente; • tutte le persone fisiche dipendenti, e non, dal Contraente, compresi i volontari che a qualsiasi titolo prestano attività di servizio su incarico dell'Ente, di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi comprese le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti; • stagisti, borsisti, assegnisti, tirocinanti; • collaboratori, sia in sede che non, tirocinanti, perfezionandi, dottorandi, borsisti, stagisti, assegnisti, specializzandi/medici in formazione specialistica, diplomandi, studenti, inclusi quanti prendono parte ai progetti. • tutti i soggetti non rientranti nei precedenti punti autorizzati dal Contraente a partecipare, a qualsiasi titolo, alle attività didattiche, di ricerca, di formazione, ricreative e comunque ad ogni attività di fatto svolta con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BROKER	ALPHA International Insurance Brokers S.r.l., intermediario autorizzato ai sensi del Registro degli intermediari di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005 s.m.i., incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie l'Istituto Universitario Europeo, in breve denominato EUI.
COSE	Sia gli oggetti materiali, compresi i valori, sia gli animali che le piante.
DANNI CORPORALI	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, biologico, nonché il danno morale.
DANNI MATERIALI	Il pregiudizio economico conseguente la distruzione, l'alterazione o il danneggiamento di cose.
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.
FATTURATO	L'importo ottenuto a compenso della prestazione sanitaria effettuate dagli operatori dell'Ospedale Veterinario del Contraente.

FRANCHIGIA	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico dell'Assicurato e che è oggetto di rimborso alla compagnia.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE PER SINISTRO	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
PERDITE PATRIMONIALI	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova e regola l'assicurazione.
PERIODO E/O ANNO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RETRIBUZIONI ANNUA LORDA (R.A.L.)	per retribuzione annua lorda si intende la somma di: • quanto al lordo delle ritenute previdenziali erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL che effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dalla Contraente: ➢ ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; ➢ ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (agenzie di somministrazione lavoro); ➢ ai prestatori di lavoro parasubordinati; • quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente a qualsiasi titolo in ottemperanza alle normative vigenti.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato e che sarà oggetto di rimborso della Compagnia.
SINISTRO RCT	La richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione anche se conseguenti a fatti antecedenti
SINISTRO RCO	La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici che prestano l'assicurazione.

Descrizione del rischio assicurato

Le parti premettono e convengono che la descrizione del rischio assicurativo che seguirà viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Assicurato, sia diretta che indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore od altro, salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente un istituto di istruzione universitaria per la specializzazione in materie economiche, giuridiche e sociali per lo studio dei processi di integrazione europea, con convitto e servizio ristorazione, che occupa circa 600 studenti.

La presente assicurazione vale per l'esplicazione di tutte le attività o competenza, istituzionali o meno, ordinarie e straordinarie, devolute, assunte o conferite, comprese quelle di carattere accessorio, preliminare, conseguente, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario, sociale e quant'altro previsto dallo Statuto e dai vari Regolamenti, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente, comunque ed ovunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e del Codice degli Appalti Pubblici D.lgs. n. 50/2016 e s.m. i..

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Dall'attività di cui sopra deve intendersi esclusa la R.C. verso Terzi derivante dall'esercizio dell'attività medica ed infermieristica.

La garanzia è inoltre operante per il "telelavoro", ai sensi dell'art. 9 – comma 7 del D. L. n.179/2012, conv. con modif. dalla L. n. 221/2012, per i seguenti rischi:

- danni alle attrezzature telematiche in dotazione dal lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile gravante, ai sensi di legge, sui seguenti Assicurati:

- Istituto scolastico
- Capo Istituto
- Studenti e/o allievi iscritti alla scuola
- Tutti gli operatori della scuola (insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali o temporanei, personale docente di ruolo e non)

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'assicurazione copre i danni cagionati da:

- attività didattica, di ricerca, di formazione e di consulenza, anche se svolta presso strutture equipollenti, omologhe, assimilabili, di supporto o collegate, o attraverso cui si svolga l'attività istituzionale dell'EUI, come per es. presso laboratori didattici e di ricerca, campi sperimentali, stabilimenti industriali, commerciali, agricoli e del terziario, durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi di studio con ogni mezzo, tirocini pratici, purché autorizzati per iscritto e in modo formale da un responsabile didattico o da altra struttura/organi/soggetti del Contraente a ciò preposti;
- organizzazione di attività di studio, viaggi, tirocinio, convegni, congressi, corsi professionali, attività sportive, seminari ed attività culturali e ricreative in genere, pur se autogestite, sia in Italia che all'Estero;
- attività di ricerca e di sperimentazione a scopo di ricerca, con esclusione della sperimentazione

- clinica, sia in Italia che all'Estero;
- partecipazione ad esposizioni, convegni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. La garanzia è altresì, prestata per la responsabilità civile derivante al contraente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi;
 - partecipazione e organizzazione di visite guidate, conferenze, tavole rotonde ed altre manifestazioni culturali in genere;
 - partecipazione e organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, compresa l'organizzazione di gite aziendali, viaggi e crociere, spettacoli, feste, gare e manifestazioni sportive, compresa la partecipazione a gare di canottaggio e relative prove di allenamento;
 - partecipazione e organizzazione dei corsi e delle attività di specializzazione e perfezionamento sia in Italia che all'Estero;
 - adesione a progetti, accordi, e/o convenzioni di interscambio culturale, formazione e didattica, tirocinio presso enti pubblici o privati, enti universitari, istituti di ricerca, organizzazioni, aziende pubbliche o private, ordini professionali, associazioni ed altro, sia in Italia che all'Estero, anche a mezzo di risorse esterne;
 - attività di progettazione e direzione di lavori edili, nonché altre attività tecniche per la realizzazione di opere, comprese quelle aventi particolare valore artistico/culturale;
 - organizzazione di concorsi interni cui possono partecipare anche elementi esterni;
 - attività di ricerca, consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati anche a mezzo di apposite risorse, strutture e personale;
 - per danni da spargimento di acqua o da versamento di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti o condutture;
 - attività svolte dal responsabile della prevenzione e protezione dell'EUI e dei suoi addetti, ai sensi degli art 33 e ss. del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione e/o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di ogni bene, mobile o immobile.

Sono comprese le attività svolte dai prestatori di lavoro del Contraente presso altri Enti o Società a seguito di comando del Contraente medesimo.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari, complementari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non connesse direttamente all'attività principale.

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale**Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di dichiarare se all'esterno degli stabilimenti assicurati o nei fabbricati di Terzi contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio.

Il Contraente è altresì esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali operazioni di ampliamento, incremento, demolizione, trasformazione, aggiunte e manutenzioni anche straordinarie ai

Fabbricati e ai beni facenti parte della partita contenuto.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 1.2 – Altre assicurazioni

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 1.3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di recedere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 1.4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati direttamente alla Società Assicuratrice.

Art. 1.5 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, dei beni assicurati con la presente polizza, le somme assicurate con il presente contratto sono soggette a regolazione premio alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato applicando il tasso di polizza sull'effettiva durata della detenzione (pro-rata).

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio dell'annualità seguente sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione premio e dall'adeguamento del premio devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta emessa dalla Società.

Art. 1.6 – Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Si precisa che il computo dei 120 (centoventi) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, ove dovute.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.7 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere effettuate con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo idoneo a comprovare la data ed il contenuto (telex, posta elettronica certificata, ecc.) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 1.9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10– Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 1.11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 1.13 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data, numero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti (con indicazione della motivazione se richiesta);

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 1.14 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 1.15 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.16 –Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla ALPHA International Insurance Brokers S.r.l. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati da ALPHA International Insurance Brokers S.r.l., la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 1.17 – Clausola Broker

Alla Società ALPHA International Insurance Brokers S.r.l. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La remunerazione del Broker non sarà a carico delle compagnie aggiudicatrici, in quanto le competenze saranno a carico dell'Istituto appaltante secondo i termini previsti dalla procedura n. NP/EUI/REFS/2025/005 per la fornitura di servizi di Brokeraggio Assicurativo.

Art. 1.18 Esenzione imposte

Il contraente dichiara di essere esonerato dal pagamento delle imposte spettanti allo Stato Italiano come da accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo di cui a Decreto Presidente della Repubblica n.990 del 13/10/1976 e pubblicato sulla G.U. del 19/12/1977.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**A. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all'art. 1.20 "Rinuncia alla rivalsa".

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

B. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e s.m.i. e D.lgs. del 23.02.2000 n. 38 s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolata in base alle tabelle annesse al D.lgs. 38/2000 s.m.i.;
- c) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto a) che precede;
- d) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al personale infortunato, di cui al punto a), o agli aventi causa.

Le garanzie di cui ai precedenti punti A) e B) sono, inoltre, operanti:

- per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e comunque, laddove esperite ai sensi di legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali;
- per la RC derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.lgs. 196/2003, al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni;

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

L'Assicurazione RCO comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per i prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata la ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - per i danni derivanti da mobbing, da abusi e/o molestie sessuali;
 - direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

La presente esclusione 2 cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano ragionevolmente ritenersi idonei in rapporto alle circostanze.

Art. 2.2 – Precisazioni sulla qualifica di “terzo”

Si conviene che non sono considerati “terzi” ai fini dell'assicurazione RCT esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia RCO.

I Dipendenti sono invece considerati terzi:

- per danni arrecati a cose di loro proprietà;
- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Ad eccezione del Contraente, tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.

Art 2.3 – Precisazione sui rischi compresi nell'assicurazione R.C.T.

A titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni alle garanzie assicurative prestate con la polizza, si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

1) Committenza auto ed altri veicoli

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

3) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi e dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi, dei dipendenti, del Rettore, Pro-Rettore e degli Amministratori, con esclusione del furto, in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabili, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

4) Insegne/affissioni

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, dalla manutenzione di cartelli ed insegne pubblicitarie, insegne luminose, tende, striscioni, targhe, comprese le affissioni di qualsiasi tipo e ovunque si trovino. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente.

5) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e s.m.i..

6) Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 - "*Esclusioni*", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad € 250.000,00.

7) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono, altresì, compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

8) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell'apposita tabella.

9) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

10) Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 – “*Esclusioni*”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. La garanzia vale, altresì, per la R.C. per danni da furto di oggetti - di proprietà di terzi - esposti in occasioni di mostre, fiere e simili, concorsi, seminari, convegni di studio, tavole rotonde ovunque organizzate e/o curate dall'Istituto, anche in locali di terzi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

11) Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 – “*Esclusioni*”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

12) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli art. 1784 e 1785 bis c.c. per sottrazione, distruzione o deterioramento.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

13) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti e degli Studenti

La garanzia copre la responsabilità civile personale dei soggetti di seguito elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Rettore, Pro-Rettori, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto della contraente, funzioni di rappresentanza;
- tutti gli studenti, i professori, i ricercatori, i contrattisti, i cultori della materia, i dottorandi, i dottori di ricerca, i borsisti, gli stagisti, gli specializzandi, i tirocinanti, gli studiosi ecc. che collaborano alle attività della contraente anche presso altre strutture per addestramento, formazione, studi, prove, esami ed altro;
- tutto il personale dipendente e non dipendente, di ogni ordine e grado dell'Assicurato, collaboratori e partecipanti in genere all'attività del Contraente, anche se inviato all'estero, per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni anche su base volontaria;
- il RSPP (responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza) e dei suoi addetti, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il "responsabile dei lavori", il "coordinatore della progettazione dei lavori", il "coordinatore per l'esecuzione dei lavori".

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti la violazione del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679 e s.m.i., in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Tutto quanto sopra, entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

Si intende, altresì, compresa la R.C. personale di tutti gli studenti per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed attività, ed arrecati a terzi ed ai dipendenti del Contraente.

14) Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da

polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

15) Proprietà e/o conduzione di fabbricati /tensostrutture/aree verdi/cabine elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni a terzi derivante all'Assicurato nella qualità di proprietario, comodatario, locatario, conduttore e /o detentore a qualsiasi titolo di:

- fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, ascensori, montacarichi, parcheggi, parchi e giardini, terreni, boschi, filari, piante e aree verdi in genere, impianti sportivi ed attrezzature, statue e manufatti in genere, strade private, compresi tutti i relativi impianti fissi e non, comprese attrezzature ed arredi da giardino;
- tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi.
Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione e relative condutture, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, celle frigorifere, centraline termiche, ecc.
- attrezzature ed apparecchiature di terzi in uso al contraente (fotocopiatrici, stampanti, distributori automatici, ecc.);
- attrezzature ed apparecchiature concesse in comodato d'uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che il contraente ha in comodato d'uso o servizio.

16) Impianti e attrezzature per la segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica e l'illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti in genere.

Si intendono compresi i danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti, attrezzi, di depositi di materiali.

17) Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione di qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale, quali: spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari ed altre manifestazioni ed attività promozionali in genere, campeggi, campus estivi ed invernali e strutture didattiche, compresa la responsabilità civile degli incaricati della sorveglianza e/o degli operatori in genere, compresi l'allestimento e smontaggio di stand, i danni derivati dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici. E', altresì, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza anche con guardie armate e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.

Si intende compresa l'organizzazione di stages, tirocini, master e/o corsi di formazione e/o aggiornamento professionale aperti anche a soggetti esterni non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o dagli ospiti e sono considerati terzi tra di loro gli studenti e/o ospiti.

Si intendono compresi i viaggi organizzati dal Contraente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati.

18) Impianti sportivi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, attrezzature sportive e giochi che siano accessori e complementari, e non predominanti, all'attività principale, compresa una piscina ed un campo da calcetto senza tribuna utilizzati normalmente da persone interne all'Istituto e/o studenti;

19) Proprietà / gestione di mense e bar

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, gestione o committenza di mense e bar e simili esercizi compresa la preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande anche tramite distributori automatici.

Qualora i predetti servizi fossero affidati a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.

20) Uffici/Magazzini/Parcheeggi/varie attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, biblioteche, pinacoteche e simili.

21) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, e dovunque trovino un adeguata sistemazione.

22) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, transpallet, tricicli elettrico, monopattino elettrico, furgoncini ecc.

23) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

24) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione un asilo per i figli del personale alle dipendenze dell'Istituto, con assistenza svolta da personale qualificati dipendente della contraente, all'interno delle strutture assicurate e con numero massimo di bambini presenti pari a 30. Sono inoltre comprese in garanzia le attività di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale, assistenziale e ricreativo; dalla responsabilità derivante dall'organizzazione in ambito interno ed esterno alle sedi dell'assicurato di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e dalla gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di tirocini, selezioni e prove pratiche per l'assunzione di personale.

25) Squadre antincendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato.

26) Antenne radiotelevisive/Recinzioni /Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, dall'esistenza e dall'uso di antenne paraboliche, radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli e/o di porte anche con apertura automatica, elettrica ed elettronica. È compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, dall'uso e dall'esistenza di impianti video esterni ed interni, videosorveglianza, telecamere, videocitofoni ecc., ovunque posizionati.

27) Servizio di vigilanza

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 - "Esclusioni", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di vigilanza anche con guardie armate e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.

28) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

29) Inquinamento improvviso ed accidentale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.4 - "Esclusioni", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse ripa razioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

30) Proprietà ed uso di cani

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, dall'uso e/o dalla custodia di cani e di altri animali.

31) Responsabilità derivante dal D.lgs. n. 81, del 9 aprile 2008 e s.m.i.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 2.4 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex d.lgs. n.209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
 - tranne quanto previsto all'art. 2.3 alla clausola "Inquinamento improvviso ed accidentale";
- d) da furto, tranne quanto previsto all'art. 2.3 alla clausola "Danni da furto";
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto all'art. 2.3 alla clausola "Danni alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori";
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), tranne quanto previsto all'art. 2.3, punto 32);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto per i fuochi pirotecnici ed all'art. 2.3 alle clausole "Servizio di vigilanza". La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- i) derivanti da terrorismo; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale, salvo quanto espressamente previsto nella presente polizza;
- k) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
- l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia";
- m) derivanti dalla malpractice medica, salvo quanto espressamente previsto dalla presente polizza;
- n) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
- o) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

Art 2.5 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

La copertura assicurativa non opera e la Compagnia non indennizzerà alcuna richiesta di risarcimento o, comunque, non effettuerà alcuna prestazione in base alla Polizza nella misura in cui tale copertura,

Indennizzo e/o prestazione possa esporre la Compagnia medesima e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

Art 2.6 – Massimali di garanzia

La Società presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Euro 6.000.000,00 per sinistro con il limite di

Euro 6.000.000,00 per ogni persona danneggiata per RCT Euro 6.000.000,00 per danni a cose/animali per RCT Euro 6.000.000,00 per ogni persona danneggiata per RCO

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà comunque superare Euro 6.000.000,00.

Art 2.7 – Limiti di risarcimento – franchigie/scoperti per sinistro

Descrizione	Scoperto	Franchigia	Massimo Risarcimento per sinistro
Ogni e qualsiasi danno RCT	nessuno	€ 1.500 per danni a cose	Massimali RCT di polizza
Ogni e qualsiasi danno RCO	nessuno	nessuna	Massimali RCO di polizza
Danno biologico nell'ambito RCO	nessuno	€ 2.500,00	Massimali di polizza
Malattie professionali	nessuno	Nessuno	3.000.000,00
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	€ 5.000,00	€ 250.000,00 per sinistro
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	€ 5.000,00	€ 250.000,0000 per sinistro
Inquinamento accidentale	Nessuno	€ 5.000,00	€ 250.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	€ 1.000,00	€ 250.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	€ 5.000,00	€ 250.000,00
Danni da Acquedotti e rete fognaria	Nessuno	€ 5.000,00	€ 250.000,00
Autoveicoli di terzi, dipendenti in sosta	Nessuno	€ 250,00	Massimali RCT di polizza
Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisì nell'ambito dei lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori	10%	€ 500,00	€ 150.000,00
Cose in consegna e custodia	10%	€ 500,00	€ 10.000,00 per sinistro
Danni da Incendio	Nessuno	€ 1.000,00	€ 1.500.000,00
Danni da Furto	10%	€ 250,00	€ 50.000,00
Danni da inosservanza della legge sulla privacy	10%	€ 2.500,00	€ 200.000,00 per sinistro e annualità assicurativa

Art. 3 – Norme che regolano la gestione sinistri**Art. 3.1 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza per iscritto l'Ufficio a cui compete la gestione dei contratti assicurativi, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Il Contraente ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).

Art. 3.2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale - anche con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 696 e 696 bis c.p.c., se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al d.lgs. n. 28 del 04/03/2010 - a nome del Contraente/Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Viene riservata al Contraente la facoltà di gestione della vertenza attraverso l'Avvocatura dello Stato o l'Ufficio Legale di Ateneo.

L'eventuale transazione non potrà, comunque, avvenire senza il consenso scritto della Società assicuratrice.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Art. 3.2 – Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie

La Società è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell'importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella presente polizza.

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; Successivamente al pagamento del sinistro, la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentata ed analitica.

Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta della Società.

**Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
-Prospetto di offerta economica-**

Il Contraente versa alla firma della presente polizza ed alle successive scadenze annuali, l'importo riportato nella seguente tabella. Il numero degli studenti è indicato ai soli fini di facilitare la valutazione del rischio per la compagnia. Il contratto non prevede la regolazione del premio al termine di ogni annualità.

Parametro	Dati Preventivi	Premio lordo unitario €	Premio annuo lordo €
Numero studenti su base annua	600 unità		

Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazione del rischio;
Art. 1.3 – Revisione del prezzo;
Art. 1.4 – Recesso;
Art. 1.6 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.8 - Durata del contratto;
Art. 1.10 – Foro competente;
Art. 1.12 – Coassicurazione e delega;
Art. 1.13 – Assicurazione presso diversi assicuratori;
Art. 1.15 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;
Art. 1.21 – Efficacia temporale della garanzia – Claims made;
Art. 2.2 – Precisazioni sulla qualifica di Terzo;
Art. 2.5 – Limitazione ed esclusioni embarghi e sanzioni;
Art. 3.1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro.

La Società

.....

Il Contraente

.....